

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede sociale

1 - E' costituita con sede in Todi (PG) Voc. Casa Ulisse,185 Fraz.Collevalenza un'associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata "I cavalieri dei sei castelli" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Art. 2 Scopo

1 - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

2 - Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo la diffusione la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale in tutte le sue varie componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse con il fine principale del raggiungimento del massimo livello agonistico ed in particolare l'Associazione promuoverà tutte le discipline sportive legate all'equitazione. L'Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquista-

	re, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati.	
	Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione, verranno effettuate iscrizioni soci gratuite e/o a bassissimo costo.	
	Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi simili sia nazionali che esteri.	
	3 - E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.	

	4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.	
	5 - L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.	
	6 - Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.	
	7 - L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.	
	Art. 3 Finalita'	

	1- Promuovere e diffondere uno stile di vita rispettoso degli animali e della natura, favorendo il rapporto armonioso fra uomo, ambiente e animale, attraverso il cavallo.	
	2- Promuovere la realizzazione di ippovie con la tracciatura di percorsi a cavallo permanenti, da inserire nella cartografia del turismo alternativo della regione Umbria.	
	3- Sollecitare l'attenzione delle istituzioni sulle risorse e potenzialità ambientali del territorio.	
	Art. 4 Durata	
	La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.	
	Art. 5 Domanda di ammissione	
	1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.	
	2 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato	

	all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni	
	forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita ester-	
	nazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del pre-	
	stigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e	
	dei suoi organi.	
	3 - Tutti coloro i quali intendono far parte	
	dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito	
	modulo.	
	4 - La validità della qualità di socio efficacemente conse-	
	guita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è	
	subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte	
	del consiglio direttivo il cui eventuale diniego deve essere	
	sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello	
	all'Assemblea generale.	
	5 - In caso di domanda di ammissione a socio presentate da	
	minorenni le stesse dovranno essere controfirmate	
	dall'esercente la potestà parentale.	
	Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore	
	a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione rispon-	
	dendo verso la stessa per tutte le obbligazioni	
	dell'associato minorenni.	
	6 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi o	
	rivalutata.	
	Art. 6 Diritti dei soci	

	1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.	
	2 - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.	
	3 - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.	
	Art. 7 Decadenza dei Soci	
	1 - I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:	
	<ul style="list-style-type: none">• dimissione volontaria	
	<ul style="list-style-type: none">• morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.	
	<ul style="list-style-type: none">• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,	
	pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua	

	condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. 	
	2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.	
	3 - L'Associato radiato non può essere più riammesso.	
	Art. 8 Organi	
	1 - Gli organi sociali sono:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'assemblea generale dei soci • il presidente, • il consiglio direttivo: 	
	Art. 9 Assemblea	
	1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.	

	2 - La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere ri-	
	chiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può	
	essere previsto anche che un diverso numero di associati e-	
	serciti la facoltà di richiedere la convocazione	
	dell'assemblea in oggetto considerando tuttavia	
	l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima)	
	degli associati in regola con il pagamento delle quote asso-	
	ciative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine	
	del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da par-	
	te del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea	
	straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno	
	(può essere previsto un diverso numero di amministratori,	
	salvo quanto detto sopra) dei componenti il consiglio diret-	
	tivo.	
	3 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede	
	dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la	
	massima partecipazione degli associati.	
	4 - Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio	
	direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle	
	persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta	
	dalla maggioranza dei presenti.	
	5 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due	
	scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine	
	alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di	

	nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.	
	6 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.	
	7 - Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	8 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.	
	Art. 10 Diritti di partecipazione	
	1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.	
	2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.	
	Art. 11 Compiti dell'assemblea	
	1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati	

	a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella	
	convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trat-	
	tate.	
	2 - L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio	
	Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendi-	
	conto economico e finanziario e per l'esame del bilancio pre-	
	ventivo.	
	3 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle	
	direttive generali dell'associazione nonché in merito	
	all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli	
	organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti	
	attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non	
	rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che	
	siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del	
	precedente articolo 9, comma 2.	
	Art. 12 Validità assembleare	
	1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (po-	
	trà anche essere richiesta la maggioranza semplice ai sensi	
	dell'art. 21 del Codice Civile) degli associati aventi dirit-	
	to di voto e delibera validamente con voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.	

	2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.	
	Art. 13 Assemblea straordinaria	
	1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.	
	Art. 14 Consiglio Direttivo	

	1 - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri	
	che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 8	
	eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presi-	
	dente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.	
	Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.	
	Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.	
	In caso di parità prevarrà il voto del presidente.	
	2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola	
	con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,	
	non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive	
	dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano	
	riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non	
	siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle	
	Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o	
	sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un	
	anno.	
	3 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.	

5 - Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 Dimissioni

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 - Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 16 Convocazione Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi

	all'attività sociale da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea degli associati;	
	e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci	
	qualora si dovessero rendere necessari;	
	f) attuare le finalità previste dallo statuto e	
	l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.	
	g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali im-	
	mobiliari.	
	h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di com-	
	pravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appal-	
	to, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre as-	
	sicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti	
	bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere o-	
	gni altro impegno finanziario non previsto, formare commis-	
	sioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture	
	ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comun-	
	que sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione.	
	Art. 18 Il Presidente	
	1 - Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo dirige	
	l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto	
	dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale	
	rappresentante per ogni evenienza.	
	Art. 19 Il Vice Presidente	

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 Il Segretario

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il rendiconto

1 - Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'associazione.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 Anno sociale

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Art. 23 Patrimonio

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 24 Sezioni

1 - L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere

